



FONDO PENSIONE CREDEM

Cassa di previdenza dei dipendenti
del Gruppo Credito Emiliano

Documento sulle Anticipazioni

Articolo 1. Oggetto

- 1.1 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito "Anticipazione"), così come previsto dallo Statuto del Fondo.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

- 2.1 L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie pubbliche;
 - b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - c) spese per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art.3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 e sue modifiche ed integrazioni;
 - d) per ulteriori esigenze dell'aderente.
- 2.2 Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.
- 2.3 L'Anticipazione di cui alla lettera a) dell'articolo 2 comma 1 può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.
- 2.4 L'anticipazione concessa, al lordo di imposte, non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata (fatta eccezione per la causale delle ulteriori esigenze che non necessita di alcuna documentazione salva eventuale liberatoria dell'istituto di credito in caso di cessione in garanzia del fondo pensione).

- 2.5 L'importo minimo, al lordo delle imposte, che può essere richiesto come anticipazione è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione in Euro 1.000,00.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione

- 3.1 L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:

- 75% nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 2 comma 2.1;
- 30% nel caso di cui alla lettera d) del precedente art. 2 comma 2.1

Le anticipazioni vengono effettuate per l'importo lordo e riconosciute all'aderente al netto degli oneri fiscali. L'ammontare delle somme lorde anticipabili non può in nessun caso superare l'onere effettivamente sostenuto e risultante dalla definitiva documentazione delle spese a carico dell'iscritto, con riferimento a ciascuna specifica causale (salvo il caso delle anticipazioni per ulteriori esigenze) Successivamente all'erogazione dell'anticipazione l'aderente, qualora non abbia trasmesso l'eventuale documentazione definitiva mancante nel termine assegnatogli dal presente documento o non abbia dato corso alle attività che generano il diritto all'anticipazione, fatto salvo un giustificato motivo per il ritardo, sarà obbligato a restituire totalmente o parzialmente quanto anticipato e non giustificato, al lordo delle relative ritenute fiscali operate in sede di liquidazione entro novanta giorni dalla data della formale richiesta del Fondo. Nel caso in cui l'aderente non abbia ancora provveduto alla restituzione dell'anticipazione non avrà diritto a ricevere ulteriori anticipazioni.

- 3.2 L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare complessivo non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In merito alla reiterazione della richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze l'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà risultare superiore al 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

- 3.3 Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto, in qualsiasi momento. Il reintegro può essere effettuato con modalità una tantum, anche mediante contribuzioni eccedenti il plafond annuo di deducibilità (attualmente pari a 5.164,57 euro). L'iscritto che intenda effettuare il reintegro deve far pervenire apposita comunicazione compilando il modulo "Reintegro delle somme anticipate" da richiedere al Fondo; la compilazione deve avvenire in occasione di ogni versamento eseguito, fornendo così opportuna evidenza del versamento che si va ad effettuare sulla propria posizione individuale.

I versamenti devono essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario intestato alla "Cassa di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - Fondo Pensione", via Emilia San Pietro, 4, Reggio Emilia (RE), sul conto aperto presso la Banca Depositaria ed indicato nel modulo di richiesta. Il predetto bonifico dovrà altresì riportare, oltre alla data ed all'indicazione della banca che lo ha disposto, la seguente causale "Reintegro per somme anticipate", seguita dal codice fiscale dell'aderente. Copia dell'ordine di bonifico effettuato andrà spedita alla Cassa di Previdenza dei dipendenti del Gruppo Credito Emiliano. Per poter procedere all'investimento dei versamenti, è necessario che l'aderente adempia alle predette formalità entro e non oltre la scadenza del 25 (valuta beneficiario del bonifico) di ogni mese, ed i versamenti ricevuti saranno valorizzati entro l'ultimo giorno utile del mese stesso.

Le comunicazioni di reintegro che dovessero pervenire al Fondo oltre il termine stabilito saranno prese in considerazione il mese immediatamente successivo.

I versamenti effettuati a titolo di reintegro delle somme sono deducibili dal reddito complessivo dell'iscritto entro l'ordinario limite annuale di cui all'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 252/05. Sulle

somme eccedenti il suddetto limite è riconosciuto all'iscritto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. Il beneficio fiscale di cui al punto precedente, si applica a valere sulle anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 ed in relazione ai montanti maturati da tale data.

- 3.4 Qualora risulti notificato al Fondo un contratto di finanziamento “con cessione del quinto dello stipendio” e/o del TFR con cessione in garanzia della posizione accantonata sul Fondo Pensione, il Fondo liquiderà l'importo richiesto a titolo di anticipazione solo nel caso in cui riceva l'opportuna liberatoria della società finanziaria o azienda di credito erogante oppure attestazione di estinzione del debito. Fanno eccezione le richieste di anticipazione per spese sanitarie le quali sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria e per le quali si procederà alla liquidazione nei limiti dei 4/5 dell'importo richiesto. Per il restante 1/5 occorrerà ottenere liberatoria della società finanziaria o azienda di credito erogante.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

- 4.1 La richiesta di anticipazione dovrà essere inserita nella prevista sezione dell'area riservata compilando l'apposito modulo ed allegando l'ulteriore documentazione richiesta. In caso di impossibilità di accesso all'area riservata è ammesso che le domande di anticipo pervengano tramite posta elettronica certificata (PEC) o in originale all'indirizzo del Fondo a cui occorre chiedere preventivamente il modulo.

- 4.2 Verificata la regolarità e la completezza della documentazione presentata, l'anticipazione verrà liquidata normalmente entro due mesi dalla valorizzazione dell'anticipazione successiva al ricevimento della richiesta e comunque entro un massimo di 4 mesi.

La data utile di valorizzazione viene determinata nell'ultimo giorno lavorativo del mese per le richieste pervenute entro il giorno 25 (o immediatamente precedente se festivo) del mese stesso. L'erogazione della prestazione avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario accreditato su conto corrente intestato o cointestato all'aderente alle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 4 mesi è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

- 4.3 La documentazione dovrà essere prodotta dall'aderente in copia dichiarata conforme all'originale. La documentazione eventualmente prodotta in originale sarà restituita dal Fondo successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli, se richiesta.

- 4.4 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione. L'aderente assume la responsabilità anche per le richieste di importo superiore al necessario ovvero di quanto dovesse risultare non utilizzato e quindi indebito, anche con riferimento alle anticipazioni erogate in relazione ai figli e/o al coniuge.

- 4.5 L'anticipazione può essere concessa prima dell'effettiva spesa da parte dell'aderente purché la spesa avvenga entro un periodo di tempo tale da non interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme erogate e la spesa effettuata dall'aderente così come specificato nella sezione successiva del documento. Il Fondo si riserva il diritto di non erogare l'anticipazione richiesta sulla base di documentazione provvisoria ritenuta non sufficientemente probatoria della spesa sostenuta o da sostenere.

- 4.6 Prima di poter presentare una richiesta di anticipazione l'aderente di norma dovrà attendere il mese successivo alla richiesta di cambio del comparto (switch) o della richiesta di anticipazione già in corso.
- 4.7 In caso di documentazione redatta non in lingua italiana è onere dell'aderente presentare idonea traduzione asseverata della stessa; è possibile altresì produrre una traduzione da parte di un professionista che deve essere accompagnata da un verbale che attesti le competenze professionali e l'autenticità della stessa.
In caso di importi in valuta estera è onere dell'aderente presentare idonea documentazione in merito al cambio in Euro.
- 4.8 In caso di posizione trasferita da altro fondo presso cui l'aderente abbia fruito di anticipazioni il Fondo si riserva di chiedere all'aderente una dichiarazione o copia della documentazione con indicate le causali delle precedenti anticipazioni.
- 4.9 Le somme anticipate verranno contabilizzate nella posizione individuale dell'aderente prelevando prioritariamente dai primi accantonamenti sino ai più recenti (criterio FIFO); in caso di posizione investita in più di un comparto per lo smobilizzo della somma richiesta verrà applicato il principio di proporzionalità.

SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

- 5.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge, purché non divorziato, e ai figli che comportino il pagamento di spese per terapie e interventi straordinari riconosciuti e attestati dalle competenti strutture sanitarie pubbliche ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a) del Decreto Legislativo n.252/2005. L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico.
- 5.2 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.
- 5.3 L'Anticipazione può essere richiesta entro 12 mesi dall'effettuazione della spesa.
- 5.4 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
- certificazione a cura della struttura pubblica competente (es. ASL) o del medico convenzionato (il timbro del medico deve riportare il codice regionale o ASL) del carattere necessario straordinario ed estremamente grave della terapia o dell'intervento (utilizzare se possibile il fac simile presente nelle istruzioni all'interno della funzionalità "anticipi" dell'area riservata);
 - copie di fatture quietanzate o delle ricevute fiscali quietanzate attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui il Fondo, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, ritenga opportuno corrispondere

all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento sulla base di preventivi (che non dovranno essere antecedenti di 6 mesi dalla richiesta) e fermo l'impegno dell'aderente di fornire successivamente la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta entro 12 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione richiesta;

- qualora il ciclo di cure/terapie/interventi abbia durata superiore a 12 mesi sarà necessario produrre entro tale scadenza un'autocertificazione o certificazione a cura della struttura sanitaria o del medico convenzionato che attesti lo stato di avanzamento delle cure nonché la tempistica prevista per il completamento;
- copia di un documento d'identità in corso di validità
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR" o "Regolamento").

In caso di spese sostenute per il familiare:

- copia di un documento d'identità in corso di validità del familiare;
- stato di famiglia o autocertificazione attestante il rapporto di parentela con il richiedente;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR" o "Regolamento"), firmato dal coniuge o dai figli - qualora l'anticipazione sia richiesta in loro favore - o, se minori inferiori a 16 anni, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.

5.5 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

6.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione e delle relative pertinenze sempre che quest'ultime vengano acquisite contestualmente. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate oltre che per l'onere dell'acquisto risultante dal rogito notarile, anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto (spese notarili, oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione), purché debitamente documentate. Le somme erogate possono inoltre essere utilizzate per le seguenti casistiche:

- acquisto di un immobile da destinare a prima casa di abitazione per il quale siano necessari lavori di ristrutturazione o di consolidamento;

- ampliamento della prima casa di abitazione mediante l'acquisto di un'unità immobiliare contigua

6.2 Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art.46 del DPR n. 445 del 28.12.2000, da cui risulti la residenza anagrafica nell'immobile oggetto dell'anticipazione o l'intenzione di voler ivi trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 da cui risulti che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente in merito all'acquisto della prima casa i quali verranno di volta in volta dettagliati nella modulistica a disposizione degli aderenti approvata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;
- copia di un documento di identità in corso di validità

Non costituisce elemento di valutazione l'ubicazione dell'immobile che potrà essere localizzato in Italia o all'estero, fermo restando che esso deve essere destinato a prima casa di abitazione dell'iscritto ovvero di un suo figlio in quanto lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale. Nell'ipotesi di immobile localizzato all'estero, l'accertamento di tale presupposto, non potendo avvenire in base alla normativa italiana, verrà condotta discrezionalmente dal Fondo sulla base della documentazione prodotta dall'aderente.

6.3 Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:

- acquisto da terzi
- acquisto in cooperativa
- costruzione in proprio

6.4 La documentazione da produrre è, oltre alle dichiarazioni di cui all'art. 6.2, la seguente:

In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita o copia della proposta di acquisto controfirmata dal venditore (successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo entro 4 mesi dalla stipula). In caso di acquisto in asta giudiziaria occorre produrre in via immediata l'atto di aggiudicazione definitiva dell'immobile e successivamente il decreto di trasferimento emanato dal giudice. Nel caso in cui, al momento della richiesta di anticipo, non sia possibile per il Fondo determinare la percentuale di proprietà dell'aderente, si dovrà allegare anche una dichiarazione sostitutiva di certificazione i cui dati dovranno essere poi confermati dall'atto definitivo di acquisto.

In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, copia del verbale dell'assemblea della cooperativa in cui è stata deliberata l'assegnazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'atto notarile di assegnazione dell'alloggio.

In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto e in via provvisoria i preventivi di spesa (che non dovranno essere antecedenti 6 mesi la data della richiesta); in caso di anticipo erogato in base a preventivi di spesa le fatture definitive che attestino il pagamento dei lavori effettuati dovranno essere presentate entro 18 mesi dall'erogazione dell'anticipazione. Non appena possibile, andrà presentata la comunicazione di fine lavori.

In caso di acquisto della prima abitazione per i figli o da parte del coniuge in regime di comunione legale, dovrà essere allegato, inoltre:

- copia del certificato di stato di famiglia, o autocertificazione, attestante il rapporto di parentela;
- copia di un documento d'identità in corso di validità del coniuge o dei figli.

In tutti i casi sopra esposti dovrà essere prodotto, ove ne ricorra la circostanza, l'impegno dell'acquirente all'alienazione entro 12 mesi di immobile acquisito con le agevolazioni prima casa e non ancora alienato all'atto dell'acquisto dell'altro immobile; se l'anticipo al Fondo viene richiesto utilizzando documentazione non definitiva (es. preliminare) dove vi è l'indicazione che l'acquisto è subordinato al verificarsi di una determinata condizione (es. delibera mutuo), la pratica potrà essere valutata solo dopo che la condizione si sia verificata (es. mutuo approvato).

- 6.5 L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato dal coniuge dell'aderente purché detto acquisto venga effettuato in regime di comunione dei beni; inoltre entrambi i coniugi debbono avere i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni fiscali. Nel caso in cui solo l'aderente sia in possesso di tali requisiti o qualora l'acquisto avvenga in comproprietà fra coniugi in regime di separazione dei beni l'anticipazione potrà essere erogata pro quota, avendo quale riferimento l'effettiva percentuale di proprietà dell'immobile, sempre se in presenza dei requisiti previsti per l'acquisto della prima casa di abitazione. E' invece esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione da parte di un iscritto che sia coniuge separato, già comproprietario di un immobile assegnato in godimento alla moglie.
- 6.6 E' esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione in caso di acquisizione da parte dell'iscritto della titolarità di diritti reali di godimento sull'immobile diversi dal diritto di proprietà (è esclusa ad esempio la possibilità di ottenere anticipazioni per l'acquisto del solo usufrutto (salvo che l'acquisto dell'usufrutto serva ad acquistare la proprietà piena di un immobile già posseduto a titolo di nuda proprietà), fatta eccezione per il caso di acquisto della proprietà superficiaria. E' altresì da ritenersi escluso il conseguimento dell'anticipazione per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'iscritto, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (es. donazione). E' inoltre esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione in caso di acquisizione di nuda proprietà dell'immobile a meno che l'acquirente o il figlio/a non abbia ivi stabilito anche la sua residenza, e tale circostanza sia debitamente documentata.
- 6.7 L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dagli esborsi sostenuti in caso di assegnazione dell'alloggio relativamente agli acquisti in cooperativa o dal pagamento delle fatture in caso di costruzione in proprio.

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione dell'iscritto o dei figli

- 7.1 L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
- 7.2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di proprietà e residenza o dimora abituale dell'aderente o dei figli incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta. L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui la ristrutturazione della prima casa di abitazione riguardi un immobile che faccia parte del patrimonio in regime di comunione legale con il coniuge e l'aderente risulti ivi residente o abbia ivi stabilito la propria dimora abituale.

Nel caso in cui l'immobile sia in comproprietà fra coniugi in regime di separazione dei beni ovvero con altri soggetti, l'anticipazione potrà essere erogata pro quota avendo quale riferimento la percentuale di proprietà dell'immobile posseduta dall'aderente o dai figli.

7.3 L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:

- a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

7.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente i seguenti documenti necessari per fruire della detrazione prevista dalla normativa tempo per tempo vigente (documentazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449):

- a) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali);
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art.46 del DPR n. 445 del 28.12.2000, da cui risulti che l'immobile oggetto della ristrutturazione è:

- l'immobile di residenza o dove l'aderente o i figli intendono trasferire la propria residenza (in quest'ultimo caso occorrerà produrre successivamente certificato di residenza);
 - la dimora abituale dell'aderente o dei figli;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 da cui risulti che i lavori rientrano in quelli previsti dalla normativa (art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.P.R. n°380/2001);
- d) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera condominiale di approvazione dei lavori e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- e) copia conforme delle fatture o ricevute fiscali a cui devono essere allegati ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente/figlio o del coniuge in regime di comunione dei beni e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (c.d. bonifico parlante). Nel caso in cui l'immobile sia in comproprietà fra coniugi in regime di separazione dei beni ovvero con altri soggetti l'importo anticipabile sarà pari alla percentuale detenuta a prescindere dall'importo effettivamente speso e giustificato (a titolo di esempio se la percentuale posseduta è il 50% per ottenere euro 10.000 lordi occorrerà presentare documentazione giustificativa di spesa per euro 20.000);
- f) copia di un documento d'identità in corso di validità;
- g) in caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre:
- copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela o apposita autocertificazione;
 - copia di un documento di identità in corso di validità del coniuge o dei figli;

L'anticipazione può essere concessa prima dell'effettivo esborso da parte dell'aderente purché alla richiesta sia allegata oltre a quanto previsto ai punti a), b) e c), anche il preventivo timbrato e firmato di operatori specializzati, datato non oltre i 6 mesi precedenti la richiesta, e l'impegno a presentare copia delle fatture o ricevute fiscali e dei bonifici che attestino il pagamento dei lavori effettuati entro 18 mesi dall'erogazione dell'anticipazione. Il preventivo dovrà indicare l'indirizzo dell'immobile destinatario dell'intervento e l'imposta sul valore aggiunto applicata.

7.6 L'Anticipazione è erogabile in relazione a esborsi effettuati nei 18 mesi antecedenti la data della richiesta.

Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'aderente

8.1 L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.

8.2 In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa con l'eccezione di copia del documento di identità in corso di validità e di liberatoria, in caso di cessione in garanzia della posizione di previdenza complementare, che sarà richiesta dal Fondo alla Banca/Società Finanziaria che a propria volta dovrà

dare riscontro direttamente al Fondo.

Edizione dicembre 2023